



**CITTÀ DI MONCALIERI**  
Settore servizi alla persona e patrimonio  
Servizio politiche sociali e lavoro

## **Reddito di cittadinanza**

# **Atto di indirizzo della Città di Moncalieri**

## **INDICE**

<b>1. CONTESTO GENERALE</b>	<b>3</b>
<b>2. CONTESTO NORMATIVO</b>	<b>5</b>
<b>3. PROCEDURA</b>	<b>9</b>
<b>4. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVÀ</b>	<b>11</b>
<b>5. CONTROLLI ANAGRAFICI</b>	<b>19</b>

## 1. CONTESTO GENERALE

Tutte le evidenze, gli indicatori e le previsioni lasciano presagire che la disoccupazione e la precarietà lavorativa continueranno a costituire un tratto costitutivo della vita di milioni di persone anche nel futuro prossimo venturo. Le trasformazioni avvenute negli ultimi venti/trent'anni hanno infatti introdotto elementi di mutazione radicale nelle forme dell'organizzazione del lavoro, con un impatto a volte dirompente sulle condizioni di vita e sulle possibilità di reddito delle persone.

Per quanto riguarda il nostro territorio il mercato del lavoro è caratterizzato ancora da un'evidente difficoltà occupazionale, iniziata con la crisi economica ormai più di dieci anni fa, che ha colpito soprattutto le fasce più deboli della popolazione, over 50, giovani e donne. Nell'analisi dei movimenti sugli avviamenti al lavoro nel bacino del Centro per l'Impiego di Moncalieri, si evidenzia negli ultimi tre anni una diminuzione delle assunzioni, soprattutto dei contratti a tempo determinato che segnalano una bassa vivacità dell'offerta di lavoro del territorio, compensata però in positivo dall'aumento dei contratti a tempo indeterminato, a segnalare una maggiore solidità di alcune aziende che stabilizzano i lavoratori nel tempo.

In generale vi è una selettività della domanda orientata a premiare i soggetti più qualificati che però sono una minoranza, soprattutto fra i più giovani, restringendo di conseguenza gli spazi di inserimento lavorativo e di crescita professionale per la fascia medio basse.

Per ovviare a questa tendenza sono state introdotte le attuali forme di protezione, come il Reddito di cittadinanza (RdC), che si possono considerare misure attuate con una logica "a riscossione individuale/ familiare": la persona o il nucleo di appartenenza, a fronte di una situazione di bisogno, usufruisce di prestazioni sociali che lo attenuano, ma che rischiano di comportare ricadute deboli oltre il beneficio puramente economico. Di fronte a tali diritti individuali corrispondono, in capo agli stessi beneficiari, dei doveri di solidarietà che possono essere trasformati in diritti a corrispettivo sociale: quello che la persona o il nucleo familiare riceve può essere restituito sotto forma di tempo dedicato a lavori di pubblica utilità. Così facendo si ottengono ricadute positive sia per il beneficiario sia per la comunità. La persona può valorizzare le proprie capacità e abilità, inserirsi in un contesto di relazioni sociali e lavorative, il tutto in un'ottica di solidarietà e responsabilità sociale e non di dipendenza assistenziale.

A fronte di questo si intende programmare per il nostro territorio la misura dei Progetti utili alla collettività (PUC), la misura specifica prevista dalla normativa del Reddito di cittadinanza, che

prevede per i beneficiari l'obbligo di offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività da svolgere presso il medesimo comune di residenza in diversi ambiti, culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni caratterizzati dalla straordinarietà e dalla complementarità alle attività già in essere.

La Città di Moncalieri ha un'esperienza significativa nella realizzazione di progetti che coniughino socializzazione al lavoro e restituzione alla comunità attraverso progetti di pubblica utilità. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono citare: *“Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”*, in collaborazione con il mondo dell'associazionismo dove i disoccupati erano coinvolti in lavori di pubblica utilità sul territorio e retribuiti dalle medesime associazioni finanziate dall'Amministrazione comunale e dalla Compagnia di San Paolo; i *“PPU – Progetti di Pubblica Utilità finanziati da Regione Piemonte”* attraverso l'inclusione lavorativa negli ambiti della valorizzazione del patrimonio ambientale e urbano, culturale e di servizi alla persona in partnership con cooperative sociali; i *“Cantieri di Lavoro (L.R. 34/2008)”* nella cura straordinaria degli spazi verdi della Città.

Gli obiettivi di queste misure sono l'inclusione sociale, la valorizzazione e responsabilizzazione del soggetto in difficoltà, ponendo estrema attenzione ai risvolti conseguenti sotto il profilo dell'identità, della dignità e della possibilità di trovare un riconoscimento sociale: pertanto il beneficiario è considerato fin dal principio come un attore significativo di un sistema di welfare generativo e come tale il suo lavoro deve essere valorizzato e apprezzato, onde poter diventare effettivamente fonte di identità e dignità. In sintesi si sottolinea la funzione della reciprocità, ovvero passare dal welfare attuale che raccoglie e ridistribuisce a un welfare che rigenera le risorse grazie alla responsabilizzazione legata a un nuovo modo di intendere i diritti e i doveri sociali.

## 2. CONTESTO NORMATIVO

Il Reddito di cittadinanza (RDC) è una misura nazionale di sostegno rivolta alle fasce più disagiate della popolazione, che si inserisce nel solco tracciato da misure già attive in precedenza quali il Sostegno all'inclusione attiva (SIA) e il Reddito di inclusione (REI). È attivo dall'aprile del 2019. La norma di legge che ha decretato la nascita del RDC, e che ne regola il funzionamento, è il **D.L. 28 gennaio 2019, n. 4**, intitolato “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni*”, precisamente al Capo I.

L'obiettivo della misura, indicato dalla stessa legge di “*straordinaria necessità e urgenza*”, è disciplinare e attuare uno strumento di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza, all'esclusione sociale, che garantisca il diritto al lavoro e favorisca il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura, mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento di soggetti a rischio emarginazione. Nel caso di soggetti con età superiore a sessantasette anni, la misura assume il nome di pensione di cittadinanza.

L'articolo 2 del decreto elenca i requisiti necessari per beneficiare del sostegno. Questi requisiti riguardano: la cittadinanza, la residenza e il soggiorno (se ne parlerà più diffusamente nella sezione dell'atto dedicata ai controlli anagrafici); la condizione reddituale e patrimoniale, in merito alla quale si richiede il possesso di un ISEE inferiore a € 9.360,00; il godimento o meno di beni durevoli; la mancanza di condanne definitive per taluni delitti pronunciate negli ultimi dieci anni e la mancata sottoposizione a misure cautelari personali. Si esclude la concessione del diritto per chi è disoccupato a seguito a dimissioni volontarie presentate nei dodici mesi precedenti. Inoltre il beneficio risulta compatibile con il godimento della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e con l'indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata.

Il beneficio è riconosciuto ed erogato mensilmente dall'INPS attraverso una carta, consegnata ai beneficiari, il cui importo è aggiornato ogni mese. Si compone di due elementi: una componente a integrazione del reddito familiare; un'altra a sostegno dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, quindi a sostegno del canone annuo.

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune condizioni che riguardano l'immediata disponibilità al lavoro e l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale: un percorso che può prevedere attività di

servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi, nonché altri impegni finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. L'articolo 4 del decreto precisa i casi particolari di esonero dagli obblighi che gravano sui beneficiari. Invece i soggetti non esonerati devono stipulare presso il Centro per l'impiego un patto per l'impiego finalizzato alla ricerca di un lavoro e sono altresì tenuti a rendere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un patto per l'inclusione sociale.

Sono poi precisate le sanzioni e le fattispecie per le quali dovranno essere applicate: le conseguenze sono di carattere penale nei casi più gravi, oppure prevedono la revoca del beneficio, la decadenza o la semplice decurtazione. Salvo quelle penali, le sanzioni sono irrogate dall'INPS. La sospensione è prevista anche in caso di condanna o di applicazione di misura cautelare personale.

Rilevante infine, in questa panoramica sui caratteri essenziali del reddito di cittadinanza, la seguente previsione: i datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari del reddito potranno godere di una riduzione sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a proprio carico.

Nel presente documento è indispensabile analizzare anche talune disposizioni in tema di **tutela dei dati personali**, e quindi fornire le opportune indicazioni agli operatori pubblici che, nell'ambito dei loro compiti, vengono a contatto con i dati personali di cittadini richiedenti e beneficiari del reddito di cittadinanza.

Si deve innanzitutto precisare come la base giuridica per il trattamento di dati personali che viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri – e quindi anche per la comunicazione tra soggetti pubblici -, sia costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003).

Nel caso specifico del Rdc, il trattamento dei dati personali: ha quale base giuridica il D. L. n. 4/2019 (la norma che ha disposto la nascita del Rdc); viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico; è autorizzato da tale atto. In ambito locale, i soggetti pubblici coinvolti e autorizzati al trattamento e alla comunicazione di dati personali di cittadini richiedenti e

beneficiari del reddito di cittadinanza, sono l'Amministrazione comunale, l'Unione dei Comuni e il Centro per l'impiego. Invece a livello nazionale la comunicazione dei dati tra soggetti locali e INPS avviene tramite piattaforme on line predisposte dal Ministero del welfare e costruite ai sensi della normativa sulla privacy.

Richiede poi un ulteriore approfondimento il caso del trattamento di particolari categorie di dati personali maggiormente sensibili ed elencati dall'art. 9 dal Regolamento europeo (n. 2016/679). Si tratta di dati in grado di rivelare l'origine razziale o etnica dei cittadini, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

In tale frangente la normativa europea consente il trattamento soltanto quando è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri; deve però essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. La legge italiana riprende le stesse disposizioni e considera rilevante l'interesse pubblico, per trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, se riguarda (fra le altre) attività socio-assistenziali a tutela di minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci.

Tornando al caso del Reddito di cittadinanza, è evidente quindi che siamo in presenza di una norma di legge che dispone lo svolgimento di attività di pubblico interesse di carattere socio-assistenziale, e che pertanto il trattamento è autorizzato. Per quanto concerne in particolare i compiti del Comune nell'ambito del reddito di cittadinanza, essi riguardano le verifiche demografiche e tutto il procedimento di attivazione e gestione dei Progetti utili alla collettività (meglio precisato nel prosieguo del presente Atto di indirizzo).

Ai sensi del D.L. n. 4/2019, gli unici dati sensibili che potrebbero essere oggetto di trattamento nel corso delle attività richieste dal Reddito di cittadinanza sono dati riferiti alla salute dei cittadini. Si precisa pertanto quali sono questi dati e l'articolo del decreto che dispone in merito al trattamento ed alle relative finalità:

- dati relativi a una situazione di disabilità riguardante il richiedente, il beneficiario o un componente dei nuclei familiari, richiamati: dall'art. 1, dall'art. 2 in tema di beneficiari, dall'art. 4 in tema di patto per il lavoro e di patto per l'inclusione sociale, dall'art. 7 in tema di sanzioni;
- presenza di attività di cura nei confronti di componenti del nucleo familiare affetti da disabilità grave o non autosufficienza (art. 4 in tema di patto per il lavoro e di patto per l'inclusione sociale);
- presenza, all'interno del nucleo familiare, di impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari (art. 7 in tema di sanzioni)

Riassumendo, i dati relativi alla salute di cui sopra e per la finalità indicate, possono essere trattati e quindi possono essere oggetto di comunicazione fra i soggetti pubblici coinvolti. Ma come indicato dalla normativa, il trattamento eseguito dagli uffici pubblici e quindi dagli uffici comunali, benché autorizzato, deve comunque essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare il diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate di tutela.

Si precisa infine che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Moncalieri. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento. Il Comune di Moncalieri può inoltre avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati responsabili del trattamento per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.

### 3. PROCEDURA

I cittadini possono richiedere il reddito di Cittadinanza (RdC) presentando la domanda presso un Caf, presso gli uffici postali oppure inoltrando la richiesta autonomamente in via telematica.

L'Inps comunica al cittadino l'accoglimento o il diniego della richiesta attraverso una comunicazione sul telefono cellulare, e predispone il ritiro della carta presso l'ufficio postale. Allo stesso tempo, inserisce il nominativo del beneficiario ed i relativi dati sulla piattaforma digitale (Gepi per il Servizio Sociale, Anpal per il Centro per l'impiego) per la predisposizione del patto (patto per l'inclusione o patto di lavoro).

Il beneficio ha una durata di 18 mesi, rinnovabili dopo una sospensione di un mese.

Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, i beneficiari i cui nominativi sono presenti sulla piattaforma Gepi, sono chiamati dal servizio sociale del Comune di appartenenza per la sottoscrizione del patto di inclusione.

In caso di mancata presentazione alle convocazioni ed in assenza di giustificato motivo, sono previste le seguenti sanzioni:

- decurtazione di una mensilità del beneficio alla prima mancata presentazione,
- decurtazione di due mensilità nel caso della seconda mancata presentazione
- revoca del beneficio, in caso non ci si presenti neanche alla terza convocazione.

In occasione del primo incontro, definito "Analisi preliminare", il case manager di riferimento effettua una prima valutazione della situazione, analizzando la situazione sociale, familiare, sanitaria e lavorativa/formativa di tutti i componenti del nucleo, con la finalità di elaborare in seguito il patto per l'inclusione, da sottoscrivere entro i successivi 20 giorni.

Sulla base delle informazioni acquisite in occasione dell'analisi preliminare, sono previste quattro tipologie di patto:

- Patto per il lavoro (Tipo A). Viene indicato questo tipo di progetto nel caso in cui, nonostante i requisiti siano diversi da quelli previsti dal decreto per una presa in carico diretta dal Centro per l'impiego, la condizione lavorativa del beneficiario necessita della presa in carico da parte del Centro per l'impiego;

- Patto per l'inclusione Semplificato (Tipo B). Viene indicato nel caso in cui dall'analisi preliminare non emergano particolari criticità;
- Patto per l'inclusione con attivazione dell'équipe multidisciplinare per Quadro di analisi approfondito (Tipo C). Viene indicato nel caso in cui dall'analisi preliminare emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito e di coinvolgere altri servizi del territorio;
- Servizio specialistico (Tipo D). Viene indicato quando dall'analisi preliminare emerga la presenza di bisogni complessi che richiedono la presa in carico da parte di un servizio specialistico.

La sottoscrizione del patto è obbligatoria, e tale dichiarazione deve essere inserita sull'apposita piattaforma digitale.

I beneficiari sono inoltre tenuti ad offrire, nell'ambito del patto per il lavoro e del patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità a partecipare a progetti utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività.

Tali obblighi riguardano tutti i componenti adulti non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione.

Sono esclusi i percettori di pensione di cittadinanza, i titolari di pensione diretta o comunque i cittadini con età superiore a 65 anni; sono inoltre esclusi i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato.

Possono essere esonerati i beneficiari con un carico di cura (presenza di minori di tre anni di età ovvero componenti familiari con disabilità grave o non autosufficiente).

Sono previste delle sanzioni (sospensione e decadenza del beneficio), nell'ipotesi in cui non vengano rispettati gli obblighi previsti o gli impegni assunti nell'ambito della sottoscrizione del patto.

La Città di Moncalieri intende gestire e monitorare la gestione complessiva del Reddito di cittadinanza nell'ambito comunale, e in particolare l'attuazione dei Progetti utili alla collettività che saranno analizzati nel successivo paragrafo, attraverso un lavoro di equipe, così composta: Unione dei Comuni; Servizio politiche sociali e lavoro; Moncalieri Lavoro; Moncalieri Comunità; Ufficio casa; altri Settori dell'amministrazione comunale coinvolti in singole attività.

#### **4. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ**

Come anticipato nei precedenti punti del presente atto, la normativa (D.L. n. 4/2019, art.4, comma 15) fa riferimento ai Progetti utili alla collettività (da ora in poi anche PUC) e prevede quanto segue: in coerenza con le competenze professionali e con quelle acquisite in ambito formale e non formale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza.

Il Decreto Ministeriale del 22.10.2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'otto gennaio 2020) chiarisce che il beneficiario metterà a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

##### **a) Gestione dei Progetti**

La titolarità dei PUC è in capo all'Amministrazione comunale. Nello svolgere tale attività, però, il Comune può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore. L'allegato al Decreto ministeriale (paragrafo II) auspica in modo esplicito il coinvolgimento di enti del Terzo settore nella gestione dei progetti, salvo le fasi di definizione dei soggetti partner e di approvazione dei progetti stessi. La definizione di Enti del terzo settore è quella contenuta nell'art. 4, co. 1, del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017).

Pertanto la Città di Moncalieri, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118), intende fare proprio l'auspicio dell'atto ministeriale e avvalersi dei servizi di enti del Terzo settore per attivare i Progetti utili alla collettività collegati al Reddito di cittadinanza. L'Amministrazione comunale esprime inoltre l'intenzione di organizzare la gestione e l'amministrazione dei progetti anche assieme ad altri enti pubblici.

Nel contempo il Comune si riserva la possibilità di procedere in modo autonomo per l'attuazione di Progetti che riterrà opportuno, per le loro particolarità, non realizzare con il supporto di soggetti esterni.

I progetti dovranno essere strutturati ai sensi delle puntuali indicazioni presenti nel Decreto 22/10/2019 (all. 1, paragrafo 4). La loro effettiva attuazione avverrà tramite l'utilizzo di formati/modelli riguardanti:

- la manifestazione di interesse,
- la scheda di progetto,
- le procedure/convenzioni con enti promotori

che, sempre secondo le indicazioni contenute nel citato decreto, il Ministero metterà a disposizione dei Comuni nell'intento di facilitare le procedure (in caso di ritardo nella diffusione, gli uffici comunali provvederanno a redigere propri modelli).

L'approvazione finale del progetto dovrà avvenire preferibilmente attraverso un processo di coprogettazione con i soggetti partner. Il Comune metterà a disposizione la collaborazione dei propri uffici Moncalieri Comunità e Moncalieri Lavoro per la predisposizione del progetto.

#### **b) Modalità attuative**

Ai sensi delle indicazioni del Decreto 22/10/2019, sarà messo a disposizione degli enti coinvolti un sistema di interoperabilità tra le piattaforme on line che attualmente compongono il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza – che sono: la piattaforma utilizzata dagli operatori sociali e quella attiva presso i Centri per l'impiego. In tal modo in sede di redazione del patto, gli operatori sociali e gli operatori del Cpi potranno individuare la presenza o meno di obblighi in carico al beneficiario e disporre l'inserimento del beneficiario stesso all'interno di un PUC attivato, sulla base dei posti disponibili. Tale operazione verrà effettuata su elenchi aggiornati a cadenza mensile.

Ma in attesa dell'individuazione delle modalità operative, e quindi dell'attivazione del sistema di comunicazione tra le piattaforme (attività che saranno disciplinate tramite un apposito Decreto del

Ministero del lavoro e del welfare), la Città di Moncalieri intende porre in atto le seguenti modalità attuative per la realizzazione dei Progetti.

1) Per i soggetti che hanno già sottoscritto il patto prima dell'attivazione dei Progetti, per l'accoppiamento beneficio-progetto verranno applicati - nell'ordine - i **criteri di priorità** indicati dall'art. 3 del Decreto 22/10/2019, ovvero:

a) la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare, individuato nel componente più giovane tra quelli tenuti agli obblighi;

b) l'assegnazione prioritaria ai beneficiari con classe di importo del beneficio economico del Rdc maggiore;

c) l'ordine di convocazione dei beneficiari ai fini della definizione dei patti.

1) Per quanto concerne invece i soggetti che sottoscriveranno il patto successivamente all'attivazione del PUC, l'Unione dei Comuni e il Centro per l'impiego provvederanno a segnalare al Comune la presenza di beneficiari sottoposti agli obblighi, e tale comunicazione dovrà essere inviata al momento della sottoscrizione del patto stesso; a quel punto il Comune applicherà i criteri di cui al punto 1).

2) Il Comune di Moncalieri riserva ai sottoscrittori di un Patto presso il Centro per l'impiego alcuni dei posti disponibili nei progetti attivati.

Si rinvia poi alle disposizioni contenute in modo dettagliato nel Decreto attuativo dei PUC (art. 3, co. 4; Allegato, parte VII) per ciò che concerne le attività di verifica e di monitoraggio della partecipazione ai progetti.

### **c) Ambiti di intervento**

Per quanto riguarda gli ambiti in cui è possibile realizzare i PUC, il Decreto sopraccitato fornisce un elenco orientativo.

Pertanto, sulla base delle attività elencate, la Città Moncalieri intende dedicare i propri Progetti agli ambiti di intervento e alle specifiche attività di seguito precisati.

✓ **Ambito sociale:**

- supporto alle attività aggregative e sociali;
- piccole manutenzioni in ambienti dedicati ad attività sociali, educative e qualora possibile anche domestiche per soggetti in carico ai servizi sociali;
- attività di carattere informativo presso associazioni, l'Amministrazione comunale o altri enti pubblici;
- supporto e coinvolgimento nelle attività del Centro polifunzionale P.G. Ferrero, nei centri anziani e nei centri giovani.

✓ **Ambiente:**

- attività di riqualificazione di percorsi paesaggistici;
- supporto nella organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali;
- attività di riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito) mediante la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature;
- attività di cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche;
- supporto nella organizzazione di eventi di educazione ambientale, informazione nei quartieri sulla raccolta differenziata;

✓ **Tutela dei beni comuni:**

- attività di manutenzione giochi per bambini nei parchi nelle aree attrezzate (riparazione, verniciatura);
- pulizia dei cortili scolastici;

- rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici;
- pulizia e riordino di ambienti.

✓ **Ambito culturale/artistico:**

- attività di supporto alle attività culturali e artistiche organizzate dalla Biblioteca civica, in particolare: realizzazione del materiale informativo e sua diffusione, collaborazione nella pulizia degli ambienti, realizzazione e diffusione della newsletter, collaborazione per iniziative in orari non consueti;
- supporto dell'attività in biblioteca: pulitura e riordino dei libri a scaffale, sorveglianza delle sale in caso di necessità, collaborazione nella realizzazione di attività di promozione della lettura, collaborazione nella gestione tecnica delle attrezzature della sala conferenze.

✓ **Con riferimento a tutti i settori di intervento del Comune:**

- supporto nella organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi: le attività possono riguardare la predisposizione e distribuzione di materiale informativo (manifesti, volantini, brochure...), il supporto alla segreteria organizzativa, la semplice messa in opera delle attrezzature, la pulizia degli ambienti.

L'attuazione del singolo Progetto verrà realizzata sotto la responsabilità del Settore competente all'interno dell'Amministrazione comunale, con il coordinamento del Dirigente dei Servizi alla persona e patrimonio.

Si presuppone che l'organizzazione di PUC non sia strettamente legata alla ordinarietà, bensì ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito riguardante sia una nuova attività, sia il potenziamento di un'attività esistente. Il principio cardine è che le attività previste non siano in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo. A tal riguardo le attività previste nei PUC devono intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti. Ne consegue, in particolare, che le attività progettate dal Comune in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone

coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale, non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente, non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Allo stesso modo, le attività previste dai PUC non possono essere sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal Comune, presupponendo, se possibile, la partecipazione a più progetti da parte della medesima persona nel periodo in cui è beneficiario del RDC.

Ai fini della partecipazione ai PUC, si deve prevedere una coerenza tra le caratteristiche dei progetti definiti e le competenze del beneficiario – incluse quelle acquisite in esperienze lavorative precedenti, oltre che in ambito formale, non formale e informale – nonché gli interessi e le propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni. A tale riguardo, dovrà essere posta particolare attenzione, nel corso dell'analisi preliminare alla raccolta di tali informazioni, nonché alle eventuali difficoltà ostative che possano pregiudicare o influire sulla partecipazione ai progetti.

Per agevolare l'incrocio tra le caratteristiche dei beneficiari e i PUC attivati deve essere definito uno schema sintetico, da inserire nel Patto per il Lavoro e nel Patto per l'Inclusione, attraverso cui l'operatore addetto alle analisi preliminari possa registrare le competenze possedute dal beneficiario sulla base di un elenco di competenze predefinito e riferito agli ambiti in cui possono essere progettati i PUC. L'elenco predefinito deve essere preso a riferimento sia nella indicazione delle propensioni dell'individuo, sia nella definizione dei progetti, con particolare riferimento alla indicazione delle abilità e competenze richieste. Al fine di facilitare sia il rispetto dell'obbligo da parte dei beneficiari ad offrire la disponibilità a partecipare ai PUC sia l'orientamento a favorire le propensioni individuali nella scelta dei progetti, i beneficiari possono fornire le proprie preferenze in riferimento alle aree di intervento dei progetti. Gli operatori dei servizi presentano ai beneficiari tenuti agli obblighi, le caratteristiche dei progetti disponibili, limitandosi a quelli maggiormente adatti al loro profilo, richiedendo una o più indicazioni, con la eventuale specifica delle preferenze. Ove vi sia disponibilità di posizioni, le preferenze espresse sono tenute in debito conto in sede di abbinamento. Resta comunque ferma la necessità di individuare un progetto per ciascun beneficiario tenuto agli obblighi, tenuto conto delle valutazioni degli operatori dei servizi e del numero e del tipo di posizioni disponibili nei progetti attivati, a prescindere dalle preferenze espresse. L'impegno a partecipare al progetto andrà indicato nel Patto per il lavoro ovvero nel Patto per l'inclusione sociale e fatto oggetto di monitoraggio.

## **d) Fondi**

La normativa prevede che le amministrazioni provvedano all'attivazione e alla realizzazione dei PUC nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli oneri dei Progetti si potrà provvedere utilizzando le risorse del Fondo Povertà e le risorse afferenti al PON inclusione.

Si precisa al riguardo quanto segue: che le quote di risorse di Fondo Povertà e PON inclusione spettanti al Comune di Moncalieri sono riscosse e gestite dall'Unione dei Comuni. Pertanto il Comune avvia l'iter procedurale finalizzato all'attivazione dei PUC previa indicazione della quota di Fondo Povertà e di PON inclusione che l'Unione intende dedicare annualmente alla copertura degli oneri dei Progetti utili alla collettività.

Quelli elencati di seguito sono gli oneri collegati all'attivazione dei PUC (l'elenco è estratto dal DM 22 ottobre 2019, le relative precisazioni riguardano sono inserite ai fini del presente atto).

- a) Copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL: ai sensi del DM 14 gennaio 2020, il costo unitario giornaliero sarà di € 0,90; lo stesso atto precisa le modalità da adottare per la comunicazione all'INAIL tramite l'attivazione di apposita funzione sulla piattaforma on line del Reddito di cittadinanza.
- b) Assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi: possibile estensione della copertura RCT già in essere senza costi aggiuntivi.
- c) Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali – art. 176; rumore – art. 196; vibrazioni – art. 204): si prevede un costo unitario per soggetto pari a € 62,40.
- d) Formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria solo in alcuni casi, rimborsabili.
- e) Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti.

- f) La fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza: si prevede un costo medio di € 765,50 per soggetto impiegato, per sei mesi di attività e una media cinque ore di attività giornaliera.
- g) La fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti si prevede un costo medio di € 895,48 (stagione invernale) ed € 513,62 (stagione estiva) per soggetto impiegato, per sei mesi di attività e una media cinque ore di attività giornaliera.
- h) Rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici: si provvederà al rimborso delle spese pasto solo in caso di attività lavorativa superiore alle sei ore consecutive ed entro il limite di € 6,00 a pasto; le spese di trasporto su mezzi pubblici dovranno essere previamente concordate con il settore responsabile o con il tutor.
- i) L’attività di tutoraggio.
- j) L’attività di coordinamento e di supervisione nell’ambito dei singoli progetti.
- k) Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore.

## **5. CONTROLLI ANAGRAFICI**

Il D.L. n. 4/2019 precisa i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno necessari (cumulativamente) per ricevere il beneficio, ovvero: 1) possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2,

comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

È in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno. L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma on line dedicata al reddito di Cittadinanza (come evidenziato nella [Nota n. 102 del 10 gennaio 2020](#)). I requisiti di residenza sono riferiti all'intero territorio nazionale e pertanto il loro accertamento richiede, in alcuni casi, la collaborazione tra i diversi Comuni nei quali il beneficiario ha risieduto. Se il requisito di residenza è posseduto parzialmente, il Comune di residenza al momento della domanda indica il Comune di provenienza, la data di iscrizione nei propri elenchi anagrafici ed eventuali periodi precedenti di iscrizione, indicando data di inizio e di fine di ogni periodo. La Piattaforma GePI rende disponibili le informazioni al Comune di provenienza, fino al completamento dei periodi di residenza necessari per soddisfare i requisiti. Qualora, in qualunque momento, non sia possibile individuare il Comune di precedente residenza, ai fini del controllo del requisito dei 10 anni, il Comune che ha in carico il controllo potrà assegnare la verifica al Comune di nascita del beneficiario, se nato in Italia. Rientra in questo ambito anche il caso di richiedenti che risultino sconosciuti all'anagrafe del Comune indicato nella domanda. Nell'impossibilità di ricostruire il possesso dei requisiti di residenza, il Comune è tenuto entro 30 giorni a convocare l'interessato per acquisire le informazioni necessarie.

I controlli sul possesso dei requisiti di soggiorno sono effettuati dai Comuni entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. Nel caso di impedimenti alla verifica negli archivi accessibili dal Comune e di necessità di effettuare le verifiche mediante convocazione dell'interessato, il termine è esteso a 45 giorni. Con riferimento ai requisiti di soggiorno, nel caso di familiare di cittadino comunitario, per il quale quindi non è richiesto il permesso di lungo soggiorno, qualora il titolo di soggiorno presente nell'archivio anagrafico del Comune risulti scaduto, prima di procedere alla segnalazione all'INPS per la decadenza dal beneficio è necessario accertarsi che non sia stato rinnovato.

I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle

dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc. L'esito delle verifiche deve essere messo a disposizione dell'INPS entro 10 giorni lavorativi mediante la Piattaforma GePI.